

Bicameralismo perfetto addio, menò poteri alle Regionidi **Emilia Patta** ▶ pagina 17**Dentro la riforma.** Camera titolare del rapporto fiduciario con il governo, al Senato la funzione di raccordo con le autonomie e la Ue, cambia la maggioranza per il Colle**Iter legislativo più snello senza bicameralismo perfetto e revisione del Titolo V per uno Stato più «efficiente»**di **Emilia Patta**

Superamento del bicameralismo perfetto con la sola Camera dei deputati che ha un rapporto fiduciario con il governo ed esercita la funzione legislativa e con l'istituzione di un Senato delle Autonomie che rappresenta le istituzioni territoriali ed è eletto in secondo grado dai Consigli regionali. È questo il cuore della riforma del Senato e del Titolo V che sarà approvata dall'Aula di Palazzo Madama martedì, ed è una vera rivoluzione sul fronte della semplificazione del sistema politico e del processo legislativo. Come ha ricordato ancora ieri la presidente della prima commissione Anna Finocchiaro - alla quale va il merito, assieme al capogruppo dei senatori dem Luigi Zanda, di aver ricercato e trovato soluzioni unitarie per il Pd su molti punti controversi fino a sole due settimane fa - il superamento del bicameralismo perfetto lasciato in eredità dai nostri padri costituenti è nell'agenda delle riforme in Parlamento da almeno trent'anni.

Senatori «scelti» dai cittadini

Il nodo dell'elezione dei senatori, che la minoranza del Pd voleva diretta, è stato superato da una formula originale contenuta nel nuovo comma 5 dell'articolo 2 del Ddl Boschi: «eletti in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri». Il futuro Senato sarà dunque eletto dai Consigli regionali, e quindi l'elezione resta giuridicamente di secondo grado, ma dovrà conformarsi alle scelte degli elettori. Sarà poi una legge ordinaria, che come dispone la nuova norma transitoria voluta dalla minoranza dovrà essere varata entro tre mesi dall'entrata in vigore della riforma costituzionale e quindi presumibilmente in questa legislatura, a fissare le regole precise alle quali le Regioni dovranno conformarsi entro 90 giorni con le loro leggi elettorali: un listino a parte con possibilità di preferenza al-

l'interno della lista che si presenta alle elezioni regionali o designazione autonoma e diretta da parte dell'elettore con una casella apposita sulla scheda elettorale. La scelta da parte degli elettori non può che rafforzare politicamente il nuovo Senato, che resta tuttavia composto da consiglieri regionali pagati dalle Regioni come voleva Matteo Renzi fin dall'inizio. Superamento del Senato elettivo con tanto di risparmio sulle indennità dei senatori: questo è quello che conta per il premier, che vorrà spendere con forza questo argomento durante la campagna per il referendum confermativo dell'autunno 2016.

Fine del bicameralismo

Solo la Camera avrà la funzione legislativa, dunque, ponendo fine alla navetta dei disegni di legge tra una Camera e l'altra se solo si cambia una preposizione. Ma le funzioni del Senato - che sarà composto da 74 consiglieri regionali, da 21 sindaci e da 5 senatori nominati dal Capo dello Stato (ma non più a vita) - non saranno «vuote»: il futuro Senato eserciterà principalmente le funzioni di raccordo tra lo Stato e le istituzioni locali e tra questi e l'Unione europea. Dal momento che in Italia le Regioni legiferano (così non accade, ad esempio, in Francia), il Senato sarà il luogo deputato a raccordare la legislazione nazionale con quella regionale contribuendo a sollevare la Corte costituzionale dai numerosi conflitti di attribuzione che le sono piovuti addosso dalla riforma federalista del 2001. Sarà insomma la Camera regionale a dirimere politicamente le questioni controverse. Se a legiferare è la sola Camera dei deputati, ci sono poi una serie di materie che attengono alle regole sulle quali resterà il bicameralismo paritario: le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, l'ordinamento e le leggi elettorali degli Enti locali, i Trattati internazionali.

L'elezione del Capo dello Stato

Su quorum e platea per l'elezione

del presidente della Repubblica non è stato trovato l'accordo all'interno del Pd e il testo è rimasto quello cambiato dalla Camera, che ha alzato il quorum: invece che la maggioranza assoluta dei deputati e dei senatori, dal settimo scrutinio in poi è previsto il quorum di tre quinti dei votanti. Votanti, non componenti, ma certo è difficile immaginare che in occasione dell'elezione del garante della Costituzione una parte dei grandi elettori a un certo punto faccia le valigie e vada a casa. Quindi ci sarà il rischio di votazioni a ripetizione in mancanza di accordo con le opposizioni, dal momento che non c'è un punto di «chiusura». D'altra parte con il quorum della maggioranza assoluta il partito vincente le elezioni politiche, dato il forte premio previsto dall'Italicum, avrebbe potuto eleggersi il capo dello Stato da solo.

Il nuovo Titolo V

Meno sotto i riflettori della politica, la riscrittura del Titolo V è di fondamentale importanza per l'efficienza del sistema, anche dal punto di vista economico. Il Ddl Boschi cancella il capitolo delle «materie concorrenti» che tanto lavoro hanno portato ai giudici costituzionali sotto forma di ricorsi per conflitti tra Regioni e Stati e riporta in capo allo Stato come competenza esclusiva una ventina di materie strategiche per l'economia e lo sviluppo territoriale del Paese: infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto, produzione trasporto e distribuzione nazionali dell'energia, ordinamento delle professioni e della comunicazione, ambiente, commercio estero, tutela e valorizzazione dei beni culturali, politiche attive del lavoro e tutela e sicurezza del lavoro. Tuttavia, con il rafforzamento dell'articolo 116 sul federalismo differenziato, le Regioni più «virtuose» dal punto di vista dei conti pubblici potranno chiedere maggiori competenze. Una modifica, quest'ultima, chiesta insistentemente dai governatori del Nord a partire da Sergio Chiampà-

rino e Roberto Maroni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


I capisaldi



La Camera sarà l'unica Assemblea legislativa e anche l'unica a votare la fiducia al governo. I deputati rimangono 630 e verranno eletti a suffragio universale, come oggi. Il Senato avrà competenza legislativa piena solo su riforme costituzionali e leggi costituzionali. Potrà chiedere alla Camera la modifica delle leggi ordinarie, ma Montecitorio non sarà tenuto a dar seguito alla richiesta



Il Senato sarà composto da 95 eletti dai Consigli Regionali (21 sindaci e 74 consiglieri-senatori), più cinque nominati dal Capo dello Stato che resteranno in carica per 7 anni. Saranno i cittadini, al momento di eleggere i Consigli Regionali a indicare quali consiglieri saranno anche senatori. I Consigli ratificheranno la scelta. I 95 senatori saranno ripartiti tra le Regioni in base al loro peso demografico



Sono riportate in capo allo Stato alcune competenze come energia, infrastrutture strategiche e sistema nazionale di protezione civile. Su proposta del governo, la Camera potrà approvare leggi nei campi di competenza delle Regioni, «quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale»



Lo eleggeranno i 630 deputati e i 100 senatori (via i rappresentanti delle Regioni previsti oggi). Per i primi tre scrutini occorrono i due terzi dei componenti, poi dal quarto si scende a tre quinti; dal settimo scrutinio sarà sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti (oggi il quorum è più basso, maggioranza assoluta degli aventi diritto dalla quarta votazione in poi)



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.